Al Comune di Santarcangelo di Romagna SPORTELLO AL CITTADINO

pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

Io sottoscritto/a:				
(cognome)	(non	(nome)		
	il			
	in via/piazza			
int telefond	o	-		
	in qualità di:			
□ padre				
□ madre				
□ esercente patria pot	testà (copia atto giudice tutelare)			
□ tutore / amministra	atore di sostegno			
di (cognome)	(n	(nome)		
nato/a	il	residente a		
	in via/piazza		n	
	CHIEDE			
Il rilascio della carta d'	identità VALIDA PER L'ESPATRI	O per la persona sopra ge	eneralizzata.	
	A TAL FINE DICHL	ARA		
il proprio assenso al	rilascio della carta di identità val	ida per l'espatrio per la	persona sopra	
generalizzata e, sotto la	a propria responsabilità, dichiara al	tresì che la stessa non si	trova in alcuna	
delle condizioni ostativ	ve di cui all'art. 3 lettere a), b), d),	e), g) della Legge 21 nov	embre 1967, n.	
1185.				
Santarcangelo di R.,				
		Firma del richiede	ente	

Allego fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido controfirmato (art. 38, 1° e 3° co. DPR 445/2000)

Art. 3, legge 1185/1967

Non possono ottenere il passaporto:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali (4);
- c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (5);
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della *legge 27 dicembre 1956*, n. 1423;
- f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto] (6);
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
- Lettera prima sostituita dall'art. 24, <u>L. 16 gennaio 2003, n. 3</u> e poi così modificata dall'art. 39-vicies semel, comma 41, <u>D.L. 30 dicembre 2005, n. 273</u>, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Identica modifica era anche contenuta nell'art. 18, <u>D.L. 17 gennaio 2006, n. 10</u>, non convertito in legge. In precedenza la Corte costituzionale, con <u>sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464</u> (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera b), nella parte in cui non escludeva la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente avesse avuto l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che avesse dimorato nel territorio della Repubblica.
- (5) Lettera abrogata dall'art. 215, <u>D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271</u>.
- (6) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, *L. 15 maggio 1997, n. 127*.